

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Avv. Antonio Gerardo Giso, nella qualità di procuratore costituito nell'interesse del Signor Sabino Giso Sabino,

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: **9134 RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 7,20 MW da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Vallata (AV)**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) Interferenze con beni di uso civico categoria "A"

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori (diametro 170 m altezza hub 117 m), di potenza unitaria 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 36,0 MW, in parte siti nel tenimento del Comune di Bisaccia e in parte siti nel tenimento del Comune di Vallata.

L'impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – **Osservazioni Giso Sabino** (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF*)

Roma – Vallata, 26.04.2023

(inserire luogo e data)



Antonio Gerardo Giso
26.04.2023 07:59:57
GMT+00:00

Il/La dichiarante

(Firma)



SOCIETÀ BENEFIT TRA AVVOCATI

LEXANT

Quando
la cultura della legge
si applica
con la tenacia della formica.

LEXANT
Società Benefit Tra Avvocati
WWW.LEXANT.IT

Sede Legale

MILANO
VIA PIETRO COSSA N. 2 | 20122
TEL. +39 02 367 097 28
FAX +39 02 367 097 29
E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

TORINO

VIA SUSA N. 31 | 10138
TEL. +39 011 434 00 02
FAX +39 011 433 13 94
E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

VERONA

C.SO PORTA NUOVA N. 70 | 37122
TEL. +39 045 803 59 30
E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

ROMA

P.ZZA F. MOROSINI N. 12 | 00136
TEL. +39 06 320 18 68
E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

RIFERIMENTO: ***RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.** - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 36 MW costituito da 5 aerogeneratori della potenza di 7,20 MW da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Vallata (AV)*
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – [ID_VIP/ID_MATTM: 9134]

OGGETTO: *Osservazioni al progetto ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs.152/2006*

In riferimento al progetto emarginato in epigrafe e sulla scorta della documentazione reperibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica allegata alla procedura **ID_VIP/ID_MATTM: 9134** del 30.03.2023, il sottoscritto avv. Antonio Gerardo Giso, in nome e per conto del signor Sabino Giso nato portatore di un legittimo interesse ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. in quanto proprietario degli immobili inseriti nel particellare descrittivo ai progressivi 276, 277, 278 e 279 siti in Vallata (Av) ed individuati in catasto al foglio 12 particelle 311, 310, 339, 331, 336 e 258 che sottoscrivendo per accettazione in uno allo scrivente la presente, rassegna le seguenti osservazioni al progetto.

1. PREMESSA

Il progetto sottoposto alla procedura di valutazione preliminare ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., rientra nelle categorie di opere di cui all'Allegato II, Parte II del medesimo decreto legislativo per la qual cosa lo stesso progetto è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alle norme e/o direttive di rango Comunitario, Nazionale e Regionale di seguito evidenziate:

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.*
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997: *“Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.*
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”.*

- Dir. n. 2011/92/UE del 13-12-2011: *“Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. N. 2014/52/UE del 16 aprile 2014: *“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152: *“Testo Unico in materia ambientale”*.
- D.Lgs. 16.01.2008 n. 4: *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O”* e suoi Allegati, come modificati ed integrati dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017.
- D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- DECRETO 30 marzo 2015: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*.
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*.
- Legge n. 108 del 28 luglio 2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 04/10/2016: *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.”*
- Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 04/10/2016: *“Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’ installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW, ai sensi del comma 1 dell’art.15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.”* per la parte non oggetto di annullamento da parte della G.A.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017: *“Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”*.

2. OSSERVAZIONI AL PROGETTO

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori (diametro 170 m altezza hub 117 m), di potenza unitaria 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 36,0 MW, in parte siti nel tenimento del Comune di Bisaccia e in parte siti nel tenimento del Comune di Vallata.

L'impianto così come dislocato, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010 interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004.

In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142.

Si procederà, per quanto di specifico interesse, all'analisi del progetto sottoposto al Vaglio dell'Autorità Competente in materia di VIA in relazione alle singole criticità emergenti sotto il profilo vincolistico e/o paesaggistico.

3.1. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con le sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [art. 142, co. 1, lett. c) D. Lgs 42/2004]

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell'elaborato denominato **R_41_ Studio _ Impatti _ Cumulativi** il Proponente a pag. 35 afferma che

L'area oggetto di intervento non interferisce con la fascia di 150 metri di vincolo paesaggistico.

In particolare, l'aerogeneratore V3 dista 240 metri dal "torrente Calaggio"; l'aerogeneratore V5 dista oltre 600 metri dallo stesso "torrente Calaggio". Mentre, il "vallone del Toro" è distante 160 metri dall'aerogeneratore BV4 e 420 metri dall'aerogeneratore BV1.

Tale affermazione riferita all'interessamento delle opere di progetto con le fasce di rispetto fluviale non trova riscontro concreto.

Il layout del gruppo di aerogeneratori **V3 e V5** è dislocato lungo il bacino idrografico del Torrente Calaggio che, in corrispondenza dell'aerogeneratore **V3**, è direttamente coinvolto/intaccato dal

posizionamento planimetrico della stessa torre e, in particolare, dal rotore della stessa come desumibile nella figura di seguito riportata:




Fig. 1 - Interessamento della fascia di rispetto fluviale di 150 ml con il rotore dell'aerogeneratore V3.

Nella figura che precede viene riportata in verde la proiezione a terra dell'area spazzata dal rotore dell'aerogeneratore **V3** che ricade in parte, con ogni evidenza, all'interno della fascia di rispetto dei 150 ml misurati dalle sponde o piede degli argini.

Appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza consolidata sul punto abbia avuto modo di affermare che la misurazione della fascia di rispetto deve partire dalle sponde o piede degli argini ma, **nel caso in cui tali punti siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l'area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena.**

Orbene il progetto si appalesa *prima facie* privo di uno studio idraulico dell'andamento della piena del torrente Calaggio e quindi della determinazione del livello di piena ordinaria, per la qual cosa la fascia di rispetto fluviale pari a 150 ml non può che essere determinata se non a partire dal limite demaniale. (in tal senso: *Cass. civile sez. un., 13 novembre 2012, n. 19703; TAR Piemonte, Sez. I. n. 578, del 8 maggio 2013*).

Nel caso di specie la distanza della punta del rotore nella sua posizione più prossima al torrente Calaggio può essere stimata in 133 ml dallo stesso torrente e quindi all'interno della fascia di rispetto fluviale 150 ml.

Analoghe considerazioni possono essere espresse in relazione alla dislocazione dell'aerogeneratore avente la sigla **BV4** con riferimento all'interferenza del rotore dello stesso con la fascia di rispetto fluviale del Vallone del Toro (*vedasi figura 2*).



Fig. 2 - Interessamento della fascia di rispetto fluviale di 150 ml con il rotore dell'aerogeneratore BV4.

Nel caso di specie la distanza della punta del rotore nella sua posizione più prossima al Vallone del Toro varia da un minimo di circa 73 ml ad un massimo di 111 ml e quindi all'interno della fascia di rispetto fluviale 150 ml.

In relazione alle criticità rilevata il progetto risulta carente della indicazione di misure compensative che possano consentire l'autorizzazione del progetto con il layout nello stato di fatto sottoposto a valutazione VIA.

3.2. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con zone forestali [art. 142, co. 1, lett. g) D. Lgs 42/2004]

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell'elaborato denominato *R_41_ Studio_ Impatti_ Cumulativi* il Proponente a pag. 40 afferma che

Rispetto all'area di Studio, non vi sono interferenze con le aree boscate. In particolare, le aree boscate distano 165 metri dall'aerogeneratore V3, 160 metri dall'aerogeneratore V5, 10 metri dall'aerogeneratore BV4, 230 metri dall'aerogeneratore BV6 e 440 metri dall'aerogeneratore BV1. Le aree boscate sono interessate marginalmente dall'intervento solo per quel che riguarda il cavidotto e solo in corrispondenza della viabilità comunale (che già attraversa l'area de qua), in località "Tuoro", nel territorio del comune di Bisaccia.

Tale affermazione riferita all'interessamento delle opere di progetto con le aree boscate non trova riscontro concreto. Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame in prossimità di **ZONE FORESTALI**, appare prioritariamente opportuno evidenziare che il D.M. 30.03.2015 definisce boschi e/o foreste “...i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate...”. Orbene il progetto sottoposto a verifica appare privo di una attenta valutazione dell'inserimento delle torri eoliche costituenti l'impianto in zone che sia visivamente, che cartograficamente, sono caratterizzate da una forte densità boschiva.




Fig. 3 – Particolare inserimento degli aerogeneratori **V3**, **V5** e **BV4** all'interno di aree boscate (area tratteggiata in giallo).

Nella figura che precede è lapalissiano l’inserimento delle torri recanti la sigla **V3, V5 e BV4** all’interno di aree boschive così come definite dal D.M. 30.03.2015. **Da quanto sopra riportato si deduce che non è stata eseguita alcuna valutazione in merito ai “Buffer” dell’impianto dalle aree boscate il tutto per la verifica del corretto inserimento e soprattutto del rispetto dei limiti dimensionali imposti.** (Delibera G.R.C. 533 del 04.10.2016, Tabella 2: Aree individuate come beni paesaggistici di cui all’articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

3.3. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree gravate da uso civico [art. 142, co. 1, lett. h) D. Lgs 42/2004]

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto, nell’elaborato denominato **R_41_ Studio_ Impatti_ Cumulativi** il Proponente a pag. 42 afferma che:

Rispetto all’area di Studio, non vi sono interferenze con le aree sottoposte a vincolo di uso civico.

In particolare, l’aerogeneratore BV1 e l’aerogeneratore BV4 insistono, rispettivamente, a una distanza di 19 metri e 27 metri dalla particella 44 del foglio 2 del comune censuario di Bisaccia.

Tale affermazione oltre ad essere parziale (fa riferimento agli usi civici del solo Comune di Bisaccia), non trova altresì riscontro concreto negli atti e nelle documentazioni relative alle sistemazioni dei demani di uso civico della Comunità Vallatese assegnati alla categoria “A” Boschi e pascoli permanenti susseguitesisi nel tempo ed ufficialmente reperibili.



Fig. 4 – Particolare interferenza degli aerogeneratori **V3, V5 con aree di uso civico (area delimitata giallo).**



Fig. 5 – Particolare canapino del Demanio Civico denominato “Mezzana Perazze con inserimento degli aerogeneratori V3, (area in verde).

Dall’ortofoto con sovrapposizione della mappa catastale (zona di terreno contornata in giallo) dalla mappa del demanio civico “Mezzana Perazze” (area in verde) è di tutta evidenza l’interferenza con le aree contermini come definite dalla Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) D.M. 10.09.2010 agli usi civici di Vallata assegnati alla categoria “A” Boschi e pascoli permanenti.

Da quanto sopra riportato si deduce che non è stata eseguita alcuna valutazione in merito ai “Buffer” dell’impianto dalle aree boscate il tutto per la verifica del corretto inserimento e soprattutto del rispetto dei limiti dimensionali imposti. (Delibera G.R.C. 533 del 04.10.2016, Tabella 2: Aree individuate come beni paesaggistici di cui all’articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

A conferma di ciò, nelle foto che seguono vengono riportate le distanze (in rosso) degli assi del mozzo dalla delimitazione dei terreni di uso civico assegnati alla categoria “A” relativamente agli aerogeneratori V3, V5 e BV4




Fig. 6 – Particolare distanza dell'aerogeneratore **V3** dal terreno di uso civico del Comune di Vallata




Fig. 7 – Particolare distanza dell'aerogeneratore **V5** dal terreno di uso civico del Comune di Vallata



Fig. 8 – Particolare distanza dell'aerogeneratore **BV4** dal terreno di uso civico del Comune di Bisaccia

4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato è possibile affermare che il progetto proposto risulta privo della idonea e corretta valutazione di quegli elementi essenziali che possano garantire un corretto inserimento del parco stesso nel contesto ambientale.

Roma – Vallata (AV), 26.04.2023

Avv. Antonio Gerardo Giso



Antonio Gerardo Giso
26.04.2023 09:17:06
GMT+00:00

Signor Sabino Giso



LEXANT
Società Benefit Tra Avvocati
WWW.LEXANT.IT

Sede Legale

MILANO

VIA PIETRO COSSA N. 2 | 20122

TEL. +39 02 367 097 28

FAX +39 02 367 097 29

E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

TORINO

VIA SUSAN. 31 | 10138

TEL. +39 011 434 00 02

FAX +39 011 433 13 94

E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

VERONA

C.SO PORTA NUOVA N. 70 | 37122

TEL. +39 045 803 59 30

E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT

ROMA

P.ZZA F. MOROSINI N. 12 | 00136

TEL. +39 06 320 18 68

E-MAIL SEGRETERIA@LEXANT.IT